

COMUNE DI ALA (TN)  
85000870221  
Esente dall'imposta di bollo ai sensi  
dell'art. 16 – Tabella Allegato B)  
D.P.R. 26.10.1972 n. 642

COMUNE DI ALA

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI NIDO

D'INFANZIA

Tra le parti

1. **COMUNE DI ALA** nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. CLAUDIO SOINI, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in piazza San Giovanni n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 16 del 20.05.2021, esecutiva, codice fiscale n. 85000870221.

2. **COMUNE DI AVIO** nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. IVANO FRACCHETTI, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in piazza Vittorio Emanuele III n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 15 del 29.04.2021, esecutiva, codice fiscale n. 00110390226;

**PREMESSO CHE:**

- sul territorio di Ala è presente un nido d'infanzia atto a garantire una capienza di complessivi 60 utenti, dando atto che la struttura è idonea all'attivazione della deroga per l'aumento della ricettività fino ad un massimo del 10% secondo le attuali norme in vigore;

- con deliberazioni n. 32 del 26.06.1997 e n. 23 del 30.06 1997, legalmente esecutive, rispettivamente i consigli comunali di Ala e Avio hanno istituito nei rispettivi comuni il servizio di asilo nido ai sensi dell'art. 20 bis della L. P. 13 marzo 1978, n. 13, mediante convenzione ai sensi dell'art. 40 della L. R. 04.01.1993, n. 1 alle condizioni di cui allo schema di convenzione

e regolamento per la gestione del servizio contestualmente approvati;

- in data 30 settembre 1997 è stata stipulata tra le Amministrazioni di Ala e

Avio la convenzione per la gestione del servizio di asilo nido di che trattasi;

- con deliberazioni n. 23 del 20.11.2003 e n. 36 del 26.11.2003, legalmente

esecutive, rispettivamente i consigli comunali di Ala e Avio hanno apportato

alcune modifiche ed integrazioni alla convenzione in essere e,

successivamente, in data 23.12.2003 è stata stipulata tra i Comuni di Ala e

Avio la convenzione integrativa per la gestione del servizio di asilo nido;

- la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, che disciplina il nuovo

ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ha

esplicitamente abrogato la L. P. 13 marzo 1978, n. 13;

- il Comune di Ala con delibera consiliare n. 45 del 17 dicembre 2020, al fine

di adeguare la disciplina alle vigenti norme provinciali e ricomprendere in un

unico testo regolamentare la disciplina di tutti i servizi socio educativi alla

prima infanzia, ha approvato il nuovo Regolamento comunale per la gestione

dei servizi socio educativi per la prima infanzia;

- l'art. 5 del citato regolamento prevede, al fine di svolgere le funzioni in

modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse,

l'adozione di forme associative o di collaborazione per la gestione del

servizio di nido d'infanzia con altri comuni, previa apposita convenzione che

stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i

rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

- con deliberazioni n. 16 del 20 maggio 2021 e n. 15 del 29 aprile 2021,

legalmente esecutive, rispettivamente i consigli comunali di Ala e Avio hanno

approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del

servizio di nido d'infanzia;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Finalità**

1. La presente convenzione è stipulata tra il Comune di Ala e il Comune di Avio al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di nido d'infanzia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm e in attuazione dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., nonché in riferimento al Regolamento comunale per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato dal Consiglio comunale di Ala con deliberazione n. 45 del 17 dicembre 2020.

2. La presente convenzione, sottoscritta al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Lo scopo della presente convenzione è quello di offrire ai censiti di Ala e Avio il servizio di nido d'infanzia, perseguendo la massima garanzia di qualità, efficienza ed economicità di gestione dei nidi, i cui costi saranno coperti in parte con gli incassi delle rette di frequenza a carico delle famiglie, in parte con il contributo provinciale sulla gestione e, per la parte rimanente, mediante intervento dei Comuni di Ala e Avio con proprie risorse di bilancio.

**Art. 2 – Area di utenza**

1. Il servizio di nido d'infanzia è svolto dai Comuni di Ala e Avio per la propria

area di utenza e per quella proveniente dagli eventuali altri comuni convenzionati.

2. I posti disponibili sono 60, di cui 10 riservati agli utenti residenti ad Avio (1/6) e 50 per gli utenti residenti ad Ala (5/6), e saranno assegnati, tenendo conto della graduatoria stilata sulla base dei principi e criteri stabiliti dal Regolamento comunale per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato dal Consiglio comunale di Ala con deliberazione n. 45 del 17 dicembre 2020 e dalle modalità operative per l'ammissione e la frequenza al servizio di nido d'infanzia.

3. Nell'ipotesi di attivazione della deroga per l'aumento della ricettività fino ad un massimo del 10% secondo le attuali norme in vigore, la riserva dei posti di cui al precedente comma sarà proporzionalmente rideterminata sempre nel limite del rispetto dell'1/6 per residenti ad Avio e 5/6 per i residenti ad Ala.

4. I Comuni concordemente possono modificare il numero dei posti assegnati nel caso in cui le richieste di accesso al servizio provenienti da utenti residenti in uno dei due Comuni siano in numero superiore rispetto alle riserve di posti come sopra individuate e contemporaneamente il numero di posti riservati all'altro ente non sia esaurito. Resta inteso che dovrà essere garantito ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce.

### **Art. 3 – Proprietà della struttura**

1. La proprietà della struttura sita in Ala in Viale IV Novembre n. 4B è del Convento dei Cappuccini di Ala che ha concesso in uso mediante contratto rep. 2504 del 26 aprile 2018 l'immobile al Comune di Ala fino al 31 dicembre 2029, con destinazione a nido d'infanzia.

#### **Art. 4 – Organizzazione generale**

1. Nell'ambito delle funzioni svolte in forma associata, il Comune di Ala è individuato quale Comune capofila ai fini attuativi, gestionali e contabili del servizio in parola, compresa la determinazione della forma di gestione e la modalità di affido del servizio.

2. Allo stesso Comune capofila compete l'affido della gestione del servizio a soggetti cooperativi, enti, istituzioni o associazioni senza fini di lucro ai sensi di quanto previsto dal regolamento per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune di Ala.

3. Il soggetto gestore, cui è affidata la gestione del servizio di nido d'infanzia ha rapporti economici diretti unicamente con il Comune capofila.

#### **Art. 5 – Forme di consultazione**

1. Il Comune capofila è tenuto a consultare il Comune di Avio prima di adottare atti o provvedimenti riguardanti le seguenti materie:

- determinazione delle rette di frequenza;
- individuazione dei criteri e modalità per la formazione delle graduatorie per l'ammissione al servizio;
- preventivo di spesa annuo;
- rendiconto annuo;
- convenzioni con altri Comuni per la fruizione del servizio di nido d'infanzia in parola.

2. La consultazione avviene mediante convocazione, da parte del Sindaco o dell'assessore delegato al Comune di Ala, di apposita riunione, alla quale partecipa il Sindaco del Comune di Avio o suo delegato.

3. La consultazione può svolgersi anche in modalità telematica o, in accordo

tra le parti, mediante scambio di corrispondenza.

#### **Art. 6 – Ammissione all’asilo nido**

1. Le domande di ammissione al servizio di nido d'infanzia sono presentate direttamente al Comune di Ala, il quale provvede a stilare una graduatoria, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune di Ala e delle modalità operative per l'ammissione e la frequenza al nido d'infanzia.

2. Il Comune di Ala comunica tempestivamente al Comune di Avio l'avvenuta ammissione dei propri utenti.

#### **Art. 7 – Rette di frequenza**

1. Le rette mensili di frequenza sono determinate dal Comune di Ala, in qualità di Ente capofila, a norma delle vigenti disposizioni e previa consultazione con il Comune di Avio.

2. Le rette sono riscosse direttamente dal Comune di Ala.

#### **Art. 8 – Costi del servizio**

1. I costi del servizio si dividono in:

- spese di gestione: si considerato tali quelle per l'appalto del servizio e quelle relative al funzionamento della struttura (spese per utenze quali ad esempio quelle relative a riscaldamento, luce, telefono, acqua, gas ed oneri accessori) nonché quelle per l'uso della struttura;
- spese amministrative: si considerano tali le spese amministrative generali (spese di organizzazione amministrativa);
- spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali le spese a carattere periodico che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione della struttura (a mero titolo esemplificativo quelle attinenti a

tinteggiatura, riparazioni; manutenzione impianti, strutture e attrezzature e relativi canoni);

- spese di manutenzione straordinaria: si considerano tali le spese strutturali quali rifacimento o riparazioni tetto, murature ecc. di carattere eccezionale e non periodico, e che, comunque, comportano un incremento del valore dell'immobile.

2. Le spese di cui al precedente comma saranno così ripartite:

- spese di gestione: detratti eventuali specifici contributi e le entrate per rette di frequenza, sono ripartite tra i due Comuni in proporzione al numero di utenti ammessi residenti in ciascun Comune;

- spese amministrative: quantificate in una percentuale pari al 10% del totale complessivo delle altre spese;

- spese di manutenzione ordinaria: tali spese sono ripartite tra i due comuni in proporzione al numero di utenti ammessi residenti in ciascun comune, se non direttamente imputate all'appaltatore del servizio;

- spese di manutenzione straordinaria: tali spese, detratti eventuali contributi provinciali o di altri enti, fanno capo per 5/6 al Comune di Ala e per 1/6 al Comune di Avio, ciò a prescindere dal numero di utenti ammessi residenti in ciascun Comune.

3. La mancata fruizione del servizio da parte di famiglie residenti nel comune di Avio, esonera il Comune di Avio da qualsivoglia addebito di spese di gestionali e generali, eccezion fatta per le eventuali spese straordinarie che il comune di Ala si trovasse a sostenere con riguardo all'immobile che ospita l'asilo nido.

#### **Art. 9 – Disciplina degli aspetti finanziari**

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Comune di Ala trasmette al Comune di Avio un preventivo delle spese di gestione del servizio relativo all'esercizio finanziario successivo.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Comune di Ala trasmette al Comune di Avio il consuntivo economico-finanziario della gestione del servizio riferita all'esercizio finanziario precedente con indicata la ripartizione delle spese tra le parti.

3. Il Comune di Avio provvede al pagamento della propria quota in due rate scadenti il 30 aprile e la rata a saldo entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto annuale della gestione.

4. La rata di aprile è pari al 60% della spesa a carico del Comune di Avio risultante dal preventivo dell'anno in corso; la rata a saldo è pari alla spesa a carico del Comune di Avio risultante dal consuntivo, detratto l'acconto già versato.

#### **Art. 10 – Durata**

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e viene a scadere il 31 agosto 2025 ed è rinnovabile per ulteriori anni 5 (cinque) previa espressa volontà di entrambe le Amministrazioni comunali.

2. Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

#### **Art. 11 - Recesso**

1. Il recesso è consentito per volontà concorde di tutte e due le Amministrazioni. L'Amministrazione che recede dovrà dare preavviso di un anno dalla data di inizio di ogni ciclo educativo.

2. In tale sede le Amministrazioni congiuntamente concorderanno la definizione dei rapporti finanziari ed economici.

#### **Art. 12 – Modalità di sottoscrizione**

1. Ai sensi dell'art. 15 della L n. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e del comma 2 bis dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, la presente Convenzione è sottoscritta in modalità elettronica con firma digitale.

#### **Art. 13 – Risoluzione di controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 5. Qualora ciò non avvenga, la risoluzione delle controversie è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del codice del processo amministrativo.

#### **Art. 14 – Norme finali**

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e firmato digitalmente .

COMUNE DI ALA

IL SINDACO Claudio Soini

COMUNE DI AVIO

IL SINDACO Ivano Fracchetti

Il sottoscritto dott.ssa Brunelli Maria Flavia, Segretario Generale

**ATTESTA**

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 che il presente documento, composto da n. 9 facciate, è copia conforme, in tutte le sue componenti, all'atto informatico originale firmato digitalmente dai signori:

- Claudio Soini – Sindaco del Comune di Ala, firmato in data 23.06.2021.
- Ivano Fracchetti – Sindaco del Comune di Avio – firmato in data 25.06.2021.

Si rilascia in carta libera, ai fini amministrativi.

Ala, 30 giugno 2021

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Flavia Brunelli





**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Elenco dei principali dati relativi alla Firma**

**30 giugno 2021**

**Dati firme**

**Firmatario 1**

Numero di serie: 5EE7705BC2BB437D09FC27ED5611BE31

**Soggetto**

Stato: IT

Nome comune: FRACCHETTI IVANO

Numero di serie del DN: TINIT-FRCVNI58M19H612R

Nome: IVANO

Cognome: FRACCHETTI

DN Qualifier: 21938501

**C.A. Emittente**

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Policy Information List**

**Policy Information**

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

**Policy Qualifier List**

**Policy Qualifier**

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

**Policy Information**

Policy ID: 1.3.76.16.6

**Qualified Certificate Statements**

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 21/10/2020 00.00.00

Certificato valido fino al: 21/10/2023 23.59.59

**Attributi Firmati**

Data e ora della firma: 25/06/2021 07.38.17

· signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 30/06/2021 11.52.54

Esito: Verifica Corretta

**Firmatario 2**

Numero di serie: 0185AAF3E56F43A7B1B26256638515A3

**Soggetto**

Stato: IT

Nome comune: SOINI CLAUDIO

Numero di serie del DN: TINIT-SNOCLD60H05A116C

Nome: CLAUDIO

Cognome: SOINI

DN Qualifier: 18686888

**C.A. Emittente**

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Policy Information List**

**Policy Information**

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

**Policy Qualifier List**

**Policy Qualifier**

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

**Qualified Certificate Statements**

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Elenco dei principali dati relativi alla Firma**

**30 giugno 2021**

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 24/07/2018 00.00.00

Certificato valido fino al: 23/07/2021 23.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 23/06/2021 08.43.14

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 30/06/2021 11.52.54

Esito: Verifica Corretta

---

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)